



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Al Sindaco

All'Organo di revisione economico-finanziaria del
Comune di CIVIASCO (VC)

Oggetto: Relazione sul rendiconto 2018 (art. 1, commi 166 e segg., Legge 23 dicembre 2005, n. 266) – CIVIASCO (VC).

In esito all'esame della relazione sul rendiconto 2018, della relazione dell'Organo di revisione, dei dati contabili inseriti sulla Banca dati delle amministrazioni pubbliche e dei documenti trasmessi da codesto Ente tramite l'applicativo CONTE, sono emerse delle criticità evidenziate meglio nella nota istruttoria inviata all'ente con nota prot. n. 12252 del 2/11/2020.

Vista la nota di risposta del 20.11.2020 con la quale l'ente ha proceduto all'inoltro della documentazione richiesta, si ritiene opportuno procedere all'archiviazione della posizione relativa al rendiconto 2018, segnalando le seguenti criticità da correggere.

In merito agli indicatori di tempestività dei pagamenti, la pubblicazione dei predetti dati sul sito istituzionale dell'Ente è un obbligo previsto dall'art. 33 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, a mente del quale le pubbliche amministrazioni devono pubblicare, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, denominato "indicatore annuale di tempestività dei pagamenti", nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. A decorrere dall'anno 2015 è previsto anche un obbligo di pubblicazione, con cadenza trimestrale, avente il medesimo oggetto, denominato "*indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti*", nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici.

In merito l'art. 41 del D.L. n. 66/2014 che ha introdotto l'obbligo di allegare alla relazione sul rendiconto un prospetto -sottoscritto dal sindaco e dal responsabile del servizio finanziario- attestante l'importo complessivo dei pagamenti per transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini "europei" nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti previsto dall'art. 33 del D.Lgs. n. 33/2013. La norma prevede che, ove risultino superati i termini di pagamento di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002, la relazione deve anche indicare le misure organizzative adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti.

Si raccomanda di provvedere al riguardo e di garantire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti di funzionamento.

Con riferimento alla spesa di personale si evidenzia, come indicato in precedenti pronunce di questa Sezione, che per i Comuni di minori dimensioni (cd. "fuori



CORTE DEI CONTI

Via Bertola 28 - 10122 Torino - Italia | Tel. 011 5608604-671

e-mail: sezione.controllo.piemonte@corteconti.it | pec: piemonte.controllo@corteconticert.it

patto”) la norma di riferimento in materia di contenimento della spesa del personale è il comma 562 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e s.m.i., che ha posto due criteri per il contenimento della spesa di personale, stabilendo sia il tetto massimo finanziario (vincolo di spesa), che non deve superare il corrispondente ammontare dell’anno 2008 (in origine era il 2004), sia il limite alle nuove assunzioni, consentite solo “nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell’anno precedente”.

Differentemente, per i comuni di maggiori dimensioni la disciplina risulta prevista dall’art. 1 comma 557 e ss. della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La violazione del suddetto limite di spesa per il personale è sanzionato espressamente dall’art. 1, comma 557 ter con il divieto di cui all’art. 76, comma 4, del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113) ovvero il divieto “di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”.

Pur non essendo prevista una sanzione espressa per i comuni di minore dimensione demografica al pari di quella prevista dall’art. 557 ter sopra riportato, sul punto si è espressa in diverse occasioni la giurisprudenza di questa Corte, seppur non in modo specifico, in quanto il mancato rispetto del citato limite “costituisce violazione di una disposizione imperativa di finanza pubblica e potrebbe comportare responsabilità amministrativa in capo agli amministratori o dirigenti” (cfr. C.d.C. Sezione regionale di controllo per il Piemonte deliberazione n. 288/12).

Le Sezioni Riunite con deliberazione n. 52/CONTR/10 hanno premesso che: “Le regole per la limitazione delle assunzioni devono essere valutate nel contesto normativo al quale accedono nel quale le norme per porre un argine alle spese di personale sono stabilite nell’ambito delle misure di coordinamento della finanza pubblica destinate agli enti locali. È evidente che assicurare l’invarianza della spesa rispetto al 2004 [oggi al 2008] costituisce il raggiungimento dell’obiettivo di fondo cui tende la normativa in esame, mentre le misure di raffreddamento delle assunzioni concorrono allo scopo”.

Recentemente la Sezione delle Autonomie con deliberazione 4/2019 ha espresso, seppur in materia di limiti assunzionali, il seguente principio di diritto:

“Nel rispetto di tutte le altre disposizioni normative che disciplinano l’assunzione presso le amministrazioni pubbliche e ferma restando la vigenza di entrambi i vincoli posti dall’art. 1, comma 562, della legge n. 296/2006, la determinazione dei limiti assunzionali ivi contenuti, può prescindere dalla corrispondenza numerica tra personale cessato e quello assumibile, a condizione che permanga l’invarianza della spesa e, quindi, venga rispettato il tetto di spesa per il personale sostenuto nell’anno 2008.”

Ne deriva che obiettivo e ratio perseguito dalla disposizione è il contenimento della spesa di personale e conseguentemente il divieto di assunzione risulta strumentale al raggiungimento di detta finalità. Conseguentemente l’ente deve adottare misure volte al massimo contenimento della spesa di personale onde consentire il rispetto di detto limite.

Per quanto concerne il parametro di deficiarietà indicatore 10.3 relativo alla sostenibilità dei debiti finanziari, che presenta un valore percentuale del 19,23% rispetto al limite del 16% pur prendendo atto della risposta dell’ente si invita a porre



CORTE DEI CONTI

Via Bertola 28 - 10122 Torino - Italia | Tel. 011 5608604-671

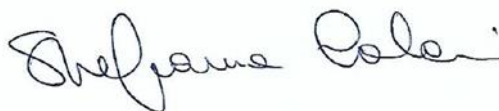
e-mail: sezione.controllo.piemonte@corteconti.it | pec: piemonte.controllo@corteconticert.it

in essere tutte le attività occorrenti al riguardo al fine di ricondurre il parametro nei limiti di legge.

Si raccomanda in ogni caso di procedere, nel rispetto della normativa vigente, in conformità ai postulati generali e in aderenza al principio applicato della competenza finanziaria 4/2 allegato al D.Lgs. n. 118 del 2011.

Questa Sezione attuerà il monitoraggio della situazione finanziaria dell'Ente, riservando ogni ulteriore valutazione nell'ambito dei controlli previsti sul bilancio e sul rendiconto degli esercizi successivi.

Il Magistrato istruttore
Dott.ssa Stefania Calcari



CORTE DEI CONTI

Via Bertola 28 - 10122 Torino - Italia | Tel. 011 5608604-671

e-mail: sezione.controllo.piemonte@corteconti.it | pec: piemonte.controllo@corteconticert.it